# DIRITTO IN Prospettive

Simona Ardesi
Avvocato, consulente e formatore
simona.ardesi@virgilio.it

### AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA PROLE E SERVIZIO SOCIALE<sup>1</sup>

È ormai esperienza sempre più comune per gli assistenti sociali quella di entrare in contatto con il Tribunale ordinario, sia partecipando alle udienze sia assumendo incarichi di natura istruttoria (indagine psico-sociale sul nucleo familiare, valutazione delle capacità genitoriali), esecutiva di provvedimenti decisori (organizzazione di "incontri protetti", erogazione di interventi di sostegno), di controllo (monitoraggio sulla tenuta degli accordi tra genitori, affidamento del minore al servizio sociale con collocamento presso uno dei due genitori). L'ampliamento dell'intervento degli operatori anche all'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi si presenta particolarmente interessante e non privo di criticità, a partire dall'incontestabile fatto che non esiste una tradizione consolidata nei rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e servizi sociali. Nemmeno giova la lunga storia di esperienza collaborativa con l'autorità giudiziaria minorile, che si differenzia nettamente da quella ordinaria sia per composizione sia per struttura e aspetti processuali.

Per un verso, inoltre, si rileva un fenomeno, quello dell'esplosione della conflittualità nel momento di scissione della coppia, che ha investito le aule giudiziarie con una forza e una complessità tali da far saltare i tradizionali approcci alle (un tempo non ordinarie) situazioni di separazioni "difficili", che si risolvevano con il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio (psicologica o, per i casi più gravi, psichiatrica); per altro non va sottovalutata l'incidenza della nuova normativa (l. 54/06) in materia di affidamento della prole nelle procedure di separazione ed, estensivamente, di divorzio, la cui novità salutata con maggior soddisfazione riguarda l'affermazione dell'esistenza, in capo al minore, di un diritto alla bigenitorialità e cioè al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.

In particolare, proprio l'introduzione di nuovi principi e di nuove disposizioni potrebbe aver contribuito alla maggior frequenza con cui i giudici ricorrono all'intervento dei servizi sociali. In sintesi:

- Necessità di indagine: a seguito dell'introduzione del principio generale dell'affidamento condiviso, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo a un genitore solo quando ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. In caso di conflitto tra i coniugi, quindi, il giudice deve acquisire elementi che giustifichino lo scostamento dall'ordinaria decisione dell'affidamento a entrambi i genitori; poiché è immaginabile che gli elementi addotti dai genitori saranno necessariamente parziali, poiché illuminati da un angolo prospettico evidentemente di parte, ne deriva l'esigenza di assumere informazioni da un terzo neutrale, dotato di elevate competenze professionali, capace di rappresentare al giudice le posizioni non solo degli adulti ma anche dei minori coinvolti nel conflitto. Si assiste perciò a un rovesciamento della precedente disciplina che. tendenzialmente, aumenta la necessità di indagine nei casi in cui si debba motivare l'affidamento esclusivo.
- Ampliamento del contesto: il riconoscimento del diritto del minore a
  conservare rapporti significativi con
  gli ascendenti e con i parenti di ciascun
  ramo genitoriale, nelle situazioni di
  separazioni altamente ostili, potenzialmente amplifica la complessità e
  amplia il numero dei confliggenti e l'intensità del conflitto che, di conseguenza,
  necessita di luoghi extragiudiziari dove
  essere accolto;
- Mediazione familiare: l'apertura (timida e imprecisa) alle pratiche di mediazione familiare rappresenta per i servizi sociali, al tempo stesso, un'opportunità e una possibile confusione; il richiamo normativo troppo lacunoso e l'attuale scarsa cultura sul tema ingenerano, a volte, nell'autorità giudiziaria l'erronea convinzione della coincidenza tra intervento del servizio sociale e attività di mediazione.
- Ascolto del minore: la sollecitazione del legislatore (che alcuni commentatori interpretano come obbligo, altri come facoltà) ad ascoltare i figli minori che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, potrebbe giustificare il ricorso ai servizi sociali, nelle forme della delega dell'au-

dizione o dell'affiancamento al giudice, essendo pacifico che, laddove ritenuto necessario od opportuno, l'ascolto non potrà mai essere praticato se non con le migliori modalità di rispetto e garanzia della posizione del minore.

In effetti si potrebbe obiettare che anche la consulenza tecnica d'ufficio può rispondere all'esigenza del giudice di raccogliere elementi conoscitivi-valutativi utili al fine di emettere un provvedimento riguardante la prole. Tuttavia, il ricorso ai servizi sociali piuttosto che alla Ctu differisce significativamente in ordine sia alla normativa di riferimento sia alle modalità operative di svolgimento dell'incarico, presentando caratteristiche peculiari che orientano il giudice a decidere, di volta in volta, se avvalersi dell'una o dell'altra o di entrambe le possibilità. Anzitutto, l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio è previsto dalle norme del codice di procedura civile in maniera dettagliata (artt. da 61 a 64). Non ci si dimentichi che questo strumento è potenzialmente utilizzabile per qualsiasi campo d'indagine, anzi è particolarmente utilizzato per quelle conoscenze altamente tecniche e specialistiche che non fanno parte del tradizionale bagaglio di sapere del giudice (per esempio, analisi di bilanci societari, perizie di valutazione immobiliare, ecc.). Il consulente tecnico d'ufficio è dunque ausiliario del giudice, nel senso che integra l'attività dello stesso in quanto può offrirgli elementi diretti di giudizio o elementi per valutare le risultanze di determinate prove, nonché conoscenza di fatti che richiedono una raffinata preparazione tecnica.

Diversamente, il ricorso ai servizi sociali si giustifica in via interpretativa con riferimento a norme che si trovano fuori dal codice di procedura (particolarmente l'articolo 23 del Dpr 616/77) e quindi appare meno sottoposto al rigore processuale; inoltre, in quanto appartenente alla pubblica amministrazione, il servizio sociale si caratterizza per una certa discrezionalità nelle modalità di svolgimento dell'attività e per l'assenza di un rapporto gerarchicamente subordinato con l'autorità giudiziaria. Nominare un consulente tecnico d'ufficio significa conferire un incarico di natura pubblica a un soggetto privato individuato personalmente, incaricare il servizio sociale significa chiamare in causa complessivamente un ente pubblico, che poi espleterà il compito per mezzo dei suoi operatori pro tempore.

Il risultato della Ctuè, di norma, un "prodotto finito"; la perizia scritta che il consulente deposita nel fascicolo di causa è l'esito di un intervento puntuale, circoscritto al quesito formulato dal giudice, per lo più concretizzandosi nella fotografia descrittiva-valutativa di una situazione e non si configura mai come una "presa in carico aperta" dei soggetti implicati, esaurendo il consulente il suo incarico con il deposito della relazione peritale. Diversamente, il coinvolgimento del servizio sociale, seppure nelle forme di un incarico circoscritto e limitato alla richiesta di informazioni (relative alle capacità genitoriali, alle migliori modalità di affidamento, ecc.), veicola alle parti la percezione che potrebbe offrire ulteriori servizi (per esempio, sostegni economici, contributi, ecc.) o attivare interventi più ampi di presa in carico, anche attraverso l'orientamento ad altri servizi specialistici della rete sociosanitario-assistenziale. Il consulente nominato dal giudice, espletato l'incarico, scompare dalla vicenda esistenziale delle parti; il servizio sociale rimane sullo sfondo, se non altro come possibile, riattivabile, pubblica, risorsa d'aiuto.

Ciò detto, l'intervento dei servizi sociali presenta alcune caratteristiche peculiariche possono rappresentare, per certi versi, un valore aggiunto rispetto al tradizionale ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, particolarmente nei giudizi di separazione e divorzio:

si potrebbe dire che i servizi sociali garantiscono uno sguardo plurioculare; la presenza di più professionalità all'interno dell'equipe, a differenza della Ctu che si caratterizza per l'elevata specificità e specializzazione, appare particolarmente congeniale a un'analisi complessa come quella sulle dinamiche familiari nei momenti di scissione della coppia;

- il ricorso a un altro soggetto istituzionale pubblico, come è quello del servizio
  sociale, introduce un contesto esterno
  all'usuale logica processuale dicotomica
  della ragione/torto, del vincitore/vinto,
  del colpevole/innocente, consentendo alle
  parti spazi di riflessione governati dai
  principi della collaborazione nell'interesse comune dei figli, dell'individuazione di
  soluzioni concordate, della riaffermazione delle responsabilità genitoriali come
  alternativa alla delega sulle decisioni
  riguardanti i propri figli, consegnata
  nelle mani di un terzo (giudice);
- il contatto tra autorità giudiziaria e servizio sociale può realizzare un interessante quanto utile scambio di

storie; non solo, infatti, gli operatori sociali potrebbero conoscere elementi indispensabili per l'emissione di provvedimenti veramente tutelanti per i minori e le loro relazioni familiari, ma anche il giudice potrebbe essere entrato in contatto con un nucleo familiare sconosciuto al servizio sociale e, tuttavia, bisognoso di interventi socio-assistenziali e disponibile a una più ampia e consensuale presa in carico;

 l'equipe dei servizi sociali, in caso di necessità, è in grado di attivare una rete di risorse che, partendo dalla più ristretta cerchia familiare, può via via estendersi a coinvolgere altri soggetti, formali e informali, istituzionali, pubblici o più latamente sociali;

 infine, l'attività svolta, secondo la prospettiva sia della valutazione psicologica sia dell'indagine sociale, consente di vivificare, riempiendolo di un contenuto concreto, il concetto (che corre sempre il rischio di un'eccessiva astrattezza) di interesse del minore.

#### Note

1 Si consenta il rinvio per ulteriori e più approfondite riflessioni ad Ardesi S., Filippini S., Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche, Carocci Faber, Roma, 2008.

## STERVALE AND REPORT OF THE RESIDENCE OF

### L'ESCLUSIONE SOCIALE IN LOMBARDIA

Guerini e Associati, Milano, 2007 Chi sono i poveri in Lombardia? Come si distribuiscono sul territorio regionale? Qual è la loro condizione? Quali sono i soggetti capaci di dar risposte ai loro bisogni? Il volume affronta queste e altre domande utilizzando strumenti e criteri di analisi innovativi, sfidando i luoghi comuni e avanzando ipotesi originali. Il testo è un percorso che parte dalle tradizionali definizioni di povertà, basate su indicatori oggettivi e standardizzabili, per arrivare a individuare gli strumenti più adequati per monitorare e dare risposte efficaci alle diverse forme di povertà. In questo percorso, gli elementi soggettivi, la percezione e la concretezza della situazione individuale, ma anche i dati raccolti dalle organizzazioni del privato sociale che offrono servizi alle persone in condizione di povertà, diventano elementi fondamentali per leggere e comprendere la società lombarda.

A. L. Galardini (a cura di)

### CRESCERE AL NIDO Carocci, Roma 2003, 2007

Il libro si rivolge a chi è interessato alla pratica educativa nel nido. Esso affronta i diversi aspetti che contribuiscono a definire la qualità di un servizio per la prima infanzia: l'organizzazione degli spazi e dei tempi, le attività da proporre, le relazioni del bambini tra loro e con gli adulti, i rapporti tra gli educatori e le famiglie. Le indicazioni che vengono proposte sono il risultato di esperienze consolidate in alcune realtà italiane dove il nido ha realizzato una sua identità educativa che lo configura come un luogo capace di rappresentare per i bambini un'opportunità di socialità, di apprendimento e di benessere e per le famiglie un punto di riferimento e di condivisione delle loro responsabilità educative. Le pratiche illustrate nel volume contribuiscono a delineare un più nitido profilo della professione delle educatrici, il cui valore è ancora poco riconosciuto.

S. E. Straus, W. S. Richardson, P. Glasziou, R. B. Haynes

### COME PRATICARE E INSEGNARE LA MEDICINA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA

Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2007

Giunto alla sua terza edizione, lo storico volume di Dave Sackett e collaboratori si propone come un'efficace risposta alle critiche più comuni sulla praticabilità dell'Ebm. Il lettore è accompagnato passo dopo passo nell'applicazione del metodo, in "tempo reale" e in un'ampia varietà di contesti clinici. "Vengono proposti casi esemplari e viene offerta la possibilità di ripercorrere ogni stadio del processo standard dell'EBM, con una metodologia efficace, consigli concreti, immediatamente applicabili, mai rigidamente ristretti alla trattazione teorica." (dalla Presentazione di Ignazio R. Marino). Il volume contiene un CD-Rom con esercitazioni e strumenti utili, come il "calcolatore Fhm"